



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 28/14/CSP

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE
“RAI – SEDE DI TRENTO”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 34, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 1.1 LETTERA D) DEL
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI
(CONTESTAZIONE COMITATO PROVINCIALE
PER LE COMUNICAZIONI DI TRENTO)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge provinciale di Trento del 16 dicembre 2005, n. 19, recante “*Istituzione del Comitato provinciale per le Comunicazioni*” che disciplina il Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento;

VISTA la delibera n. 695/06/CONS, del 29 novembre 2006, che delega al Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

RILEVATO che il paragrafo 1.1 *lettera d)* del Codice di autoregolamentazione media e minori impegna le emittenti a non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un’adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 9 ottobre 2013, prot. n. 3103, il Difensore Civico di Trento ha segnalato al Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento una presunta violazione delle

norme in materia di tutela dei minori relativa al servizio “In fuga dall’affido” trasmesso il giorno 11 luglio 2013 all’interno del TGR delle ore 14.00, da parte della Soc. Rai Radiotelevisione Italiana Spa – con sede in Trento, Via Perini, 141, allegando la videoregistrazione del servizio medesimo. Il suddetto Comitato in data 4 novembre 2013 ha accertato la trasmissione da parte della Rai – sede di Trento del servizio sopra menzionato, in violazione di alcune norme in materia di tutela dei minori. Con atto datato 4 novembre 2013 e notificato in data 8 novembre 2013, il Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all’articolo 34, comma 6, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’art. 1.1, lett. d) del Codice Media e Minori, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno sopra citato alle ore 14:00 si è evidenziata la partecipazione – di spalle – di due minori che leggono, in presenza dei genitori, delle dichiarazioni relativa al loro affidamento;

1. Deduzioni della società

In data 15 novembre 2013, la Direzione Affari legali e Societari – Affari regolamentazioni e Contenziosi speciali della Rai ha richiesto al Comitato provinciale di poter prendere visione del fascicolo del procedimento in oggetto, nonché di fissare una audizione dei rappresentanti aziendali, svoltasi il giorno 12 dicembre 2013 presso la sede del Comitato trentino. In data 25 novembre 2013 la suddetta Direzione della Rai ha inoltrato al Co.re.com. Trento le controdeduzioni sostenendo l’infondatezza dell’esposto che la parte ha successivamente ribadito in sede di audizione e richiedendo formalmente l’archiviazione del procedimento con le seguenti argomentazioni. Secondo la Rai, in merito alla contestazione notificata, in base alla quale la Testata giornalistica di Trento avrebbe violato il divieto di partecipazione di minori in trasmissioni in cui si dibatte in ordine alla legittimità del loro allontanamento dalla famiglia d’origine, l’affermazione è infondata per mancanza di entrambe le condizioni previste dalla norma asseritamente violata: a) partecipazione di minori alla trasmissione; b) esistenza di un dibattito sulla legittimità dell’allontanamento dei minori dalla famiglia d’origine. Con riferimento al primo requisito osserva che la trasmissione in commento è costituita da un contributo giornalistico, realizzato e montato in studio dal responsabile del servizio, sulla base di materiale preregistrato, acquisito alle condizioni di liceità, fuori da uno studio televisivo e presso locali non di pertinenza della Rai, dove il giornalista ha potuto accedere col consenso degli aventi diritto e dei genitori dei ragazzi. Sempre secondo la parte, il servizio è stato trasmesso dopo alcune ore dall’acquisizione del materiale “girato”, nell’edizione delle ore 14:00 del TGR del Trentino e non vi è stata, pertanto, partecipazione a trasmissioni televisive da parte dei minori nella prospettiva indicata dal Codice Tv e Minori. In relazione alla condizione citata al punto *sub. b* osserva che i minori, protagonisti della vicenda ricostruita dal servizio contestato, non hanno partecipato ad alcun dibattito relativo al loro affido o allontanamento da casa, ma si sono limitati a leggere un breve brano e fornire le loro impressioni manifestando, sostanzialmente, il loro amore per la famiglia. Il contributo giornalistico non ha avuto ad oggetto la correttezza delle scelte dell’Autorità giudiziaria in ordine alle decisioni sull’affido o sull’allontanamento

dei minori da casa. Il servizio ha ricapitolato la storia in modo sostanzialmente asettico e in stile di nuda cronaca, garantendo, come previsto nel nostro ordinamento dalla Costituzione, l'esercizio del diritto/dovere di cronaca all'interno dell'edizione regionale di un notiziario Rai, curata dalla Testata Giornalistica Regionale, in quanto programma d'informazione correlato sotto il profilo dei contenuti e delle tematiche trattate, ai fatti dell'attualità e della cronaca.

2. Valutazioni dell'Autorità

All'esito dell'istruttoria, il Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento ha ritenuto che le argomentazioni addotte dalla società potessero essere prese in considerazione in quanto giuridicamente rilevanti rispetto alle violazioni commesse e ha proposto a questa Autorità, in data 18 dicembre 2013, l'archiviazione del procedimento. Dalla documentazione in atti, la proposta del predetto Co.re.com. risulta meritevole di accoglimento in quanto allo stato degli atti non sussistono i presupposti per la prosecuzione del procedimento così come avviato per le seguenti ragioni:

- 1) il procedimento sanzionatorio non appare utilmente perseguibile poiché come risulta dai successivi approfondimenti svolti dal Co.re.com. Trento il servizio si focalizza principalmente sul lato umano e culturale della vicenda, l'intervista ai minori, comunque ripresi di spalle, appare rispettosa delle loro esigenze e dei loro diritti e il contesto della trasmissione testimonia la serenità delle argomentazioni utilizzate che peraltro appaiono sostanzialmente prive di riferimenti polemici con le decisioni di merito assunte dall'Autorità giudiziaria; nel corso delle scene monitorate i minori non hanno partecipato ad alcun dibattito circa il loro affidamento o allontanamento da casa, ma si sono limitati a leggere un loro breve scritto e a fornire alcune dichiarazioni; la ricostruzione della vicenda è invece stata ricreata in separata sede mediante le tecniche di montaggio del servizio e, quindi, al di fuori della sfera di cognizione dei minori; il servizio, oltre a rispondere a esigenze informative, evidenzia la necessità di porre particolare attenzione agli aspetti culturali laddove i minori risultino - come nel caso di specie - figli di persone profughe del Kosovo; a questo proposito il colloquio avviene con la partecipazione di una operatrice dell'associazione che segue la famiglia in questo difficile percorso;
- 2) la violazione contestata non appare pertanto documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato Provinciale per le Comunicazioni di Trento nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana Spa fornitore del servizio media audiovisivo Rai – sede di Trento con sede a Trento, in Via Perini, 141 per non luogo a procedere;

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 31 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani